



Rivera, 9 dicembre 2015/le

ORDINANZA MUNICIPALE no. 784

IL MUNICIPIO DI MONTECENERI,

Preso atto della decisione del 16 luglio 2013 della Sezione degli Enti Locali che approva il Regolamento della canalizzazioni del Comune di Monteceneri approvato dal Consiglio Comunale il 12 dicembre 2012

Richiamati:

- Il Regolamento comunale delle canalizzazioni di Monteceneri ed in particolare gli art. 35 e ss nonché l'art. 49;
- L'art. 192 della Legge organica comunale;
- L'art. 151 LOC (Legge Organica comunale) e l'art. 18 cpv. d) della legge sulla compensazione intercomunale, con le quali si richiama il principio della copertura dei costi.
- L'art. 110 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971 (LALIA)

d e c r e t a:

Le tasse d'uso delle canalizzazioni per il 2016 (IVA esclusa) sono fissate come segue:

1. Fr. 0.80 per ogni m3 di acqua potabile consumato, ritenuto un minimo di Fr. 100.00. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP per il 2015 (art. 37 cpv. 5 e 6 del Regolamento).
2. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile allacciato o del fondo allacciato ed è pagabile entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio da parte del Servizio finanziario comunale.
Trascorso tale termine decorre un interesse di mora del 5%.
3. In aggiunta alla tassa indicata verrà computata l'IVA dell'8%.

4. Eventuali reclami sono da presentare al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica del conteggio. Alla scadenza di questo periodo, se non viene contestata, la tassa è definitiva ed è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

5. La presente ordinanza entra in vigore con effetto 01.01.2016.

La presente ordinanza è esposta all'albo comunale dal 10.12.2015 al 08.01.2016; in questo periodo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Filippini **Il Segretario:** L. Leoni
i. s.   